(N. 97-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1953

Presentata alla Presidenza il 25 luglio 1957

Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI. — Il pensiero del relatore che si accinge a riferirvi sul disegno di legge per la partecipazione della Corte dei conti al controllo della gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, non può non essere richiamato dal ricordo affettuoso per Colui che il disegno di legge ha particolarmente studiato, che ne ha lungamente discusso con i singoli membri della Commissione, con il Ministro proponente, con il Presidente della stessa Corte dei conti ed infine con la intera Commissione. Giovanni Selvaggi quando doveva redigere la sua relazione è stato colto dalla malattia inesorabile che ha privato la sua famiglia, i suoi amici, e tutti noi del suo affetto, della sua intelligenza, della sua esperienza di giureconsulto e di amministratore.

Egli era ammalatissimo, non scriveva più di mano propria, era condannato dal male, ma faceva scrivere al nostro Presidente che non si affannasse: che egli avrebbe mandato quanto prima la relazione perchè il disegno di legge potesse essere discusso al più presto.

Purtroppo la sua volontà di resistere al male, di vincere il male, non bastò: oggi il nuovo relatore deve raccogliere le sue carte, i suoi appunti e portare, col dolore nel cuore, la sua voce, unità alla propria, per commentarvi le norme del disegno di legge e le modifiche proposte, concordate con lui e approvate dalla maggioranza della Commissione.

* * *

Il disegno di legge in esame trova la sua giustificazione, meglio diremo, è reso necessario dall'articolo 100 della Costituzione della Repubblica: « La Corte dei conti — vi si legge — esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito ».

Occorre quindi emanare la norma che stabilisca i casi e le forme della partecipazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

È indubbio che nel regime moderno, secondo la concezione moderna dello Stato non è ancora risolto in modo definitivo il problema del controllo della spesa.

Se si dovesse fare un esame approfondito del sistema attuale dovremmo constatare che all'aumento delle funzioni statali, all'espansione dei campi di attività dello Stato, di fronte alle mille nuove forme di intervento, non ha corrisposto un adeguamento del sistema di controllo.

Quando la funzione del potere esecutivo era soltanto quella di curare i pubblici servizi essenziali e di provvedere alla vigilanza sulla attuazione delle norme dettate per la disciplina dell'attività dei privati, la spesa pubblica si riduceva alla rigida devoluzione delle somme stanziate annualmente secondo i bisogni. In quel sistema il controllo di legittimità esercitato in linea preventiva dalla Corte dei conti, il riscontro contabile in sede di resa di conto, ed infine l'esame politico dei rendiconti effettuato dalle Camere elettive, poneva in essere un sistema di controllo completo ed efficace.

Ma oggi lo Stato interviene con la sua azione nel mondo dell'attività economica, sovvenziona imprese agricole ed industriali, concede contributi per l'ammortamento di debiti di enti pubblici e privati, si rende fidejussore, acquista e rivende generi per equilibrare il mercato, assume direttamente gestioni industriali e partecipa ad aziende a struttura privata, crea enti con finalità economiche, gestisce molteplici servizi pubblici in economia o attraverso enti od organizzazioni pubbliche e private e a queste talvolta rimane associato. In tale situazione l'attività pubblica non può più essere inquadrata in poche forme rigide, nè le spese possono più effettuarsi secondo schemi preordinati. Ognuno dei campi di intervento, richiede le sue particolari modalità di azione, alcune attività possono essere inquadrate nelle forme consuete della contabilità, altre meno; gli enti che operano nel campo dell'economia privatistica hanno comunque e sempre bisogno di una elasticità e di una prontezza di azione incompatibile con i sistemi di controllo in uso per la pubblica amministrazione.

Per di più quando gli interventi dello Stato non avvengono secondo una scelta predeterminata da parte del potere legislativo, deve necessariamente lasciarsi alla discrezionalità dell'esecutivo la determinazione dei casi di intervento e della misura dello stesso; quando poi i mezzi messi dal potere legislativo a disposizione dell'esecutivo per una categoria determinata di spese sono inferiori alla somma che occorrerebbe per soddisfare il desiderio o le richieste di tutti coloro che hanno titolo per chiedere, la scelta non può essere lasciata che all'arbitrio ragionevole ed equo dell'esecutivo.

In questi casi il controllo contabile finisce per essere poco più di una forma ed il controllo politico o si sostanzia in una critica arida e molto spesso inutile, anche perchè immancabilmente influenzata da preconcetti di parte, o deve limitarsi ad osservazioni fatte in linea generale per l'impossibilità di un esame concreto. Si aggiunga che il controllo successivo, in una economia di grandissime cifre, serve sempre poco; una critica sulla spesa dopo che la spesa sia stata fatta in somme assolutamente non recuperabili, rappresenta un lavoro che spesso appare pleonastico e vano.

La stessa approvazione dei rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato, se può mettere in luce l'orientamento della politica governativa e di quella legislativa in un determinato momento, se, preceduta da un esame molto analitico, può dare occasione di rilevare se da parte degli organi competenti vi sia stato maggiore o minore coordinamento di spese in relazione agli intendimenti generali, non porta in linea pratica ad un esame approfondito e quindi ad un controllo efficace del modo con cui sono stati utilizzati i fondi a disposizione del Governo.

In questa situazione, che potrebbe apparire disegnata con caratteri di pessimismo, non è però vano, pur se non è sempre sufficiente, il controllo esercitato dalla Corte dei conti, sulle gestioni dello Stato soprattutto per il costante richiamo che essa rappresenta alla necessità dell'osservanza delle leggi, al rigore contabile che deve dominare la spesa dello Stato, e per la remora che essa costituisce contro ogni tentativo di interpretare eccessivamente *ad sensum* le disposizioni di legge, e quindi contro ogni estensione arbitraria del campo di applicazione della spesa.

Gli infiniti rivoli attraverso i quali si disperde la spesa dello Stato, oltre che per le finalità essenziali alla vita pubblica, per altre finalità spesso utili, talvolta indifferenti, e qualche volta magari anche in contrasto con i princìpi di una buona amministrazione, diventerebbero o potrebbero diventare assai più numerosi e assai più notevoli nella portata se non vigilasse costantemente la Corte dei conti.

* * *

Onorevoli colleghi, quanto si è fin qui detto vale per gli interventi diretti dello Stato, ma vi sono anche gli interventi degli enti a struttura autonoma. Per giungere ad un primo controllo del modo con il quale operano ed agiscono, nel campo a ciascuno assegnato, gli enti vari che vivono di vita e di finanza riflessa rispetto a quella dello Stato apparve al Costituente necessario estendere anche a questi la competenza della Corte dei conti. Ma sono molti e assai diversi anche nei fini gli enti attraverso i quali agisce lo Stato. Essendo essi organizzati con forme molteplici per raggiungere scopi diversi e con interventi di varia natura, per la maggior parte di ordine privato, uno dei problemi che ha dato maggior ragione di discussioni e maggiori difficoltà da risolvere è stato quello di stabilire il campo di applicazione della norma costituzionale e di organizzare l'intervento della Corte dei conti in modo tale da non intralciare la libertà di azione degli enti assoggettati a controllo e contemporaneamente di non far ricadere sulla Corte dei conti compiti di amministrazione diretta.

Non sarà male, prima di esaminare le soluzioni alle quali è giunta la Commissione, fare un accenno ai precedenti di ordine storico.

Già la materia ha attratto la attenzione del nostro legislatore durante il ventennio fascista. La legge 19 gennaio 1939, n. 129 istitutiva della Camera dei fasci e delle corporazioni stabiliva all'articolo 15, quasi *per incidens*, che dovessero essere portati al giudizio delle Assemblee legislative (Camera dei fasci e delle corporazioni e Senato del Regno) insieme con i progetti di bilancio ed i rendiconti consun-

tivi dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato anche quelli degli « Enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenzionati direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato ».

Il regio decreto 8 agosto 1939, n. 720, relativo alla disciplina della presentazione alle Assemblee legislative dei progetti di bilancio e dei rendiconti consuntivi degli Enti amministrativi di importanza nazionale sovvenzionati dallo Stato, stabilì poi all'articolo 2 che progetti di bilancio e consuntivi degli Enti anzidetti dovessero essere mandati dal Ministro delle finanze, insieme con i preventivi e consuntivi dei Ministeri, alla Corte dei conti, da questa restituiti con la relazione e la deliberazione di sua competenza e che, successivamente, dovessero essere presentati alle Assemblee legislative insieme con la deliberazione e la relazione della Corte dei conti.

Con notevole innovazione poi l'articolo 3 dello stesso decreto stabiliva: « Qualora dei collegi sindacali e degli altri organi consimili degli Enti di cui a precedenti articoli non facciano già parte un rappresentante del Ministero delle finanze ed uno della Corte dei conti o se, eventualmente, le norme che regolano gli enti stessi non contemplano la costituzione dei collegi predetti, il Ministro delle finanze ed il Presidente della Corte dei conti delegano un proprio rappresentante con funzioni di riscontro agli effetti previsti dall'articolo 15 della legge sulle Assemblee legislative.

Quando si rende opportuno, ai fini della attuazione dell'articolo medesimo nei riguardi degli Enti amministrativi ivi considerati, i delegati predetti possono essere nominati prima che sia stato provveduto a quanto previsto dal presente decreto ».

Con l'articolo 4 infine si estesero agli enti in questione le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

In sostanza coi provvedimenti del 1939 si tentò di attuare un sistema composito: la Corte dei conti doveva continuare il controllo con le caratteristiche particolari di esteriorità ed indipendenza; nello stesso tempo però era previsto anche un controllo interno e contemporaneo da effettuarsi durante la gestione.

Non si può negare infatti in realtà che gli Enti operanti nel mondo privatistico, gli Enti a funzioni particolari di interesse pubblico e privato, ed in genere gli Enti ai quali lo Stato affida compiti specifici da svolgere con una azione non caratterizzata dalle consuete forme della azione statale hanno bisogno di libertà di movimento, di azione immediata, di segretezza; hanno bisogno di svolgere quindi la loro attività con forme e modi che non sono conciliabili con un controllo minuto e costante: d'altra parte è proprio attraverso questa azione che si possono commettere errori ed abusi.

Il problema comunque non apparve risolto dalla legge del 1939 e dal decreto di applicazione. La Costituente, come si disse, se lo ripropose, affermò alcuni princìpi fondamentali e rimise alla legge ordinaria le modalità di attuazione.

* * *

Nell'ampia relazione al disegno di legge il Governo espone i criteri da cui è partito nel dettare le norme delle quali chiede l'approvazione delle Camere. Tali criteri si possono riassumere secondo lo schema che segue:

a) *Individuazione degli enti ai quali la legge si applica.*

Escludendosi il ricorso a distinzioni teoriche od a termini di uso pratico, ma che non hanno ricevuto una sanzione legislativa come i termini « ente pubblico », « ente di diritto pubblico », « ente parastatale », « ente di importanza nazionale » ecc., il disegno di legge propone, per l'individuazione degli enti ai quali la legge dovrà applicarsi, l'adozione di alcuni criteri discriminatori di natura finanziaria ed alcune esclusioni: dovrebbero, secondo il progetto, essere assoggettati allo speciale controllo di cui alla legge gli enti finanziati dallo Stato, quelli dei quali il patrimonio sia in tutto o in parte di pertinenza statale ed inoltre gli enti che sono autorizzati a riscuotere con continuità imposte o tasse. Alla partecipazione nel finanziamento o nella costituzione del patrimonio sarebbe equiparata la prestazione di garanzia statale.

Non rientrerebbero invece nella disposizione di legge le Amministrazioni e le Aziende autonome dello Stato perchè non si tratta di ge-

stioni con partecipazione statale ma di vere e proprie gestioni di Stato.

Sarebbero pure estranei gli enti privati che gestiscono impianti reversibili allo Stato « sia perchè nei loro confronti non si ravvisa una contribuzione ordinaria nel senso dell'articolo 100 della Costituzione, sia perchè i loro rapporti con il demanio sono regolati, in ordine alla devoluzione al medesimo degli impianti gestiti, da particolari norme positive o da clausole contrattuali ».

Vere e proprie esclusioni in forza di legge sarebbero invece quelle degli enti per cui è di particolare tenuità la contribuzione, gli enti di interesse esclusivamente locale la cui attività si esplica nell'ambito di una o più provincie, con risorse quasi totalmente locali o per scopi territorialmente limitati, infine gli enti per i quali la contribuzione o la garanzia dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti di carattere generale.

b) *Modalità del controllo.*

Il disegno di legge parte dal concetto indubbiamente esatto che il controllo della Corte dei conti debba essere « esterno »; meno chiaramente sono indicati gli altri due canoni essenziali del controllo della Corte, e cioè che esso debba essere « pubblico » e « indipendente » ma è da ritenersi che il concetto ispiratore del disegno di legge sia stato proprio quello di mantenere al controllo in esame tutte le caratteristiche essenziali di ogni controllo fatto dalla Corte.

c) *Finalità del controllo.*

Il controllo della Corte dei conti dovrebbe concludersi con una relazione annuale al Parlamento salvo i rilievi che in qualsiasi momento potrebbero essere effettuati al Ministero del tesoro per promuoverne l'attività in ordine all'accertamento di irregolarità e per provocare i provvedimenti che si rendessero necessari.

* * *

Il disegno di legge si allontana molto dal sistema attuato in relazione ai regi decreti 8 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442. Tali disposizioni di legge prevedono infatti, come si disse, la partecipazione di magistrati della Corte agli organi di controllo interno degli enti. L'attuazione di questo criterio non è stata ritenuta, come già dicemmo, conforme ai princìpi, nè del resto ha dato buoni risultati in linea pratica e concreta. « La partecipazione di magistrati della Corte alla vita dell'ente annulla il requisito esterno del controllo, sovverte il rapporto interorganico (Corte-Amministrazione) risolvendolo nell'unità organica interna: impedisce ogni pronunzia autonoma perocchè un atto del collegio sindacale o di revisione, in qualsiasi modo nominato, è sempre riferibile all'organo che lo emana e non alla Corte anche se un suo membro faccia parte dell'organo di revisione; affievolisce la possibilità del referto al Parlamento e quella di effettuare segnalazioni e rilievi all'autorità di vigilanza amministrativa, perocchè le risultanze del controllo sarebbero riferite alla Corte dal proprio magistrato e non sarebbero accertate direttamente con una pronuncia del Collegio ». Con queste parole la critica del sistema è stata formulata dalla stessa Corte.

Indubbiamente di fronte a queste osservazioni sarebbe possibile opporre che solo la costante presenza del controllore accanto all'organo amministratore dell'Ente, la partecipazione alle attività degli organi collegiali e di quelli di controllo interno, l'esame delle operazioni di maggiore importanza nel momento in cui sono deliberate e non quando siano già effettuate, permetterebbero, in teoria pura, un controllo sostanziale della gestione e non soltanto un controllo formale, e darebbero anche la possibilità di una azione di prevenzione anzichè soltanto quella di una azione repressiva. Ma contro queste giuste impostazioni teoriche sta il risultato della prassi, che insegna come gli organi di controllo interno si tramutino quasi sempre in collaboratori degli organi amministrativi, come essi si pongano troppo spesso sulla linea dell'interesse aziendale, contro il loro mandato di garantire anzitutto la legalità dell'azione; sono del resto proprio queste le ragioni per cui anche le norme portate dal Codice civile sui sindaci e le stesse sanzioni comminate contro di loro finiscano nella pratica per essere assolutamente vane nella grandissima maggioranza dei casi. È indubbio invece che la partecipazione all'organo di controllo

comporta sempre una corresponsabilità del magistrato della Corte, in contrasto col principio della separazione, rispetto a quella dell'organo controllato.

Questa la impostazione governativa. La Corte dei conti ha esaminato a fondo il disegno di legge ed ha espresso, in sede consultiva, un parere formulato con osservazioni generali, alcune delle quali abbiamo riferite, e con accenni specifici alle singole disposizioni di legge.

Il defunto senatore Selvaggi, nella sua qualità di relatore nominato, ha poi avuto modo di esaminare e discutere a lungo delle singole norme e con il Presidente della Corte e con i più alti magistrati dello Stato. Frutto del suo approfondito esame sono state le osservazioni e le proposte di modificazioni che oggi la Commissione ha fatte proprie.

* * *

La Commissione ha ritenuto anzitutto di *limitare il numero degli enti ai quali la legge si applica,* escludendo tutti quelli al cui patrimonio la finanza statale, o una azienda autonoma statale abbia fatto degli apporti. Ciò non solo perchè l'apporto in linea capitale difficilmente potrebbe configurarsi come contribuzione in via ordinaria, ma anche perchè apporto al patrimonio potrebbe intendersi anche il possesso di un pacchetto di azioni di una società commerciale: se bastasse l'acquisto da parte dello Stato, anche per eredità, di un pacchetto azionario per far *ipso jure* sottoporre l'amministrazione della società alla Corte dei conti, potrebbero veramente sorgere inconvenienti assai gravi. D'altra parte alla partecipazione dello Stato alla formazione del capitale di una società azionaria è essenziale la volontà di contribuire al raggiungimento di determinate finalità secondo le regole della impresa commerciale di natura privata.

Altrettanto va detto per gli enti che godono solo della garanzia finanziaria dello Stato. Ha ritenuto la Commissione che la concessione della garanzia dello Stato per una determinata operazione — garanzia rilasciata in vista della utilità della stessa o della opportunità che la stessa sia effettuata con le forme della negoziazione privatistica — non sia sufficiente a far ritenere che lo Stato contribuisca alla gestione dell'ente garantito « in via ordinaria ».

A queste conclusioni la Commissione è giunta dopo molte discussioni e molta ponderazione. Su questo argomento infatti si impernia la decisione più importante, dal punto di vista strutturale, che sia implicita nell'approvazione del disegno di legge.

Da un lato lo Stato democratico esige infatti, come dicemmo, il controllo assoluto della spesa inerente alla funzione amministrativa propriamente detta, e la vigilanza perchè in nessun modo si abbia devoluzione di fondi a scopi che non siano previamente autorizzati dal Parlamento; d'altro lato lo Stato sociale moderno esige interventi nel mondo economico da realizzarsi efficentemente in relazione alle esigenze di questo, esigenze che mal si coordinano col sistema dei controlli destinati a garantire la legittimità dell'azione amministrativa, siano essi controlli preventivi, contemporanei o successivi.

Se il concetto di spesa regolarmente autorizzata, regolarmente contabilizzata, e regolarmente documentata è essenziale per la buona amministrazione, all'opposto la vita degli affari e delle transazioni commerciali, tra i quali operano gli enti economici pubblici, esige segretezza, immediatezza di interventi, predisposizioni di accordi e di piani riservati ed in genere operazioni economiche che non possono essere valutate se non sul piano del risultato finale: l'azione amministrativa pubblica subordina il risultato economico alla legalità della singola operazione, prescinde anzi dalle conseguenze economiche del singolo atto se questo è ordinato alla esecuzione della legge, nè il giudizio sui conti della amministrazione è dato in relazione alle finalità perseguite e raggiunte, sebbene, almeno per la maggior parte dei casi, in relazione al modo col quale le finalità volute dalla legge sono state realizzate. L'azione degli enti pubblici destinati ad operare nel mondo economico non può invece essere fissata con leggi a schema fisso, ma implica fiducia negli uomini a cui va lasciata libertà di autodeterminazione e la cui opera deve essere valutata in relazione al risultato economico della gestione od alle finalità di ordine

sociale che si sono raggiunte, senza che nessuna norma di legge ne abbia dettato le regole.

Questa assoluta diversità di azione ha reso necessaria anche la creazione di un ministero delle partecipazioni statali per la direttiva economico-politica degli enti di vario genere ai quali lo Stato comunque partecipa, ma rende necessario, a giudizio della Commissione, la sottrazione degli enti stessi alle norme sul controllo della Corte dei conti di cui al disegno di legge in esame, quando essi non attingono in via continuativa al bilancio dello Stato o non partecipano al gettito tributario.

A struttura nuova, a concezione nuova dello Stato deve corrispondere anche una forma nuova di controllo, più politico-economico che contabile, più attento ai risultati ottenuti sul piano finanziario e su quello sociale ed economico, che alle forme delle singole operazioni, che permetta una gestione ordinaria libera da vincoli di natura burocratica ed imponga una responsabilità più grave e più precisa per ogni forma di sviamento di potere.

A questo ordine di idee porta, a parere della Commissione, anche la interpretazione lessicale delle parole: « contribuisce (lo Stato) in via ordinaria ». Sono parole che si riferiscono evidentemente ad un contributo di forma continuativa, annuale, destinato al finanziamento di una gestione di interesse pubblico che altrimenti sarebbe passiva e non all'apporto, fatto *una tantum* dallo Stato per virtù e per forza di legge, a favore di un ente costituendo, perchè col capitale statale esso agisca secondo direttive generali stabilite dal Parlamento o dal Governo.

Naturalmente la risoluzione adottata non elimina il problema, anzi mette in luce uno dei punti più difficili da risolvere nella attuazione della Costituzione: quello del coordinamento degli interventi dello Stato che immancabilmente esigono un'ampiezza di poteri accordata all'esecutivo (indubbiamente maggiore di quella di cui l'esecutivo gode in regime liberale) con il regime parlamentare così come è stato concepito e si vorrebbe funzionante.

Sul piano generale della necessità di cercare un adattamento fra così diverse posizioni concettuali delle funzioni dello Stato e della divisione dei poteri, non è sfuggito alla Commissione che per gli Enti importanti al cui patrimonio lo Stato contribuisce od ha contribuito per virtù di legge è sempre stata determinata con legge anche una forma speciale di controllo, onde sarebbe alterarne sostanzialmente la natura e la tipica struttura volerli oggi tutti richiamare nell'àmbito della legge in esame, senza una specifica indagine sulla natura e le caratteristiche di ciascuno di essi.

Naturalmente queste osservazioni si fanno ancor più evidenti per i casi degli enti a capitale misto, o degli enti a struttura societaria nei quali le forme prescritte dallo stesso Codice civile difficilmente ammetterebbero un controllo del genere di quello della Corte dei conti e per le quali stabilire un controllo particolare sarebbe andar contro la struttura privatistica voluta dalla legge che ha determinato la partecipazione dello Stato alla loro costituzione o alla formazione del loro capitale.

Sono queste le ragioni fondamentali delle modifiche proposte al testo dell'articolo 2 del disegno di legge.

Restano, a parere della Commissione, degne di essere conservate anche le altre norme limitatrici degli interventi della Corte, le norme proposte cioè col disegno di legge. Ritiene la Commissione a questo proposito esatti i criteri restrittivi.

Fu discussa espressamente, avanti la Commissione, la questione delle mutue comunali per l'assicurazione malattia dei coltivatori diretti: indubbiamente lo Stato vi contribuisce in via ordinaria (con lire 1.500 annue per assicurato), indubbiamente tale contribuzione non è di particolare lievità, nè la contribuzione è concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale; ma se si dovessero ogni anno presentare al riscontro della Corte dei conti gli 8.000 consuntivi delle ottomila mutue dei coltivatori diretti si creerebbe con ciò stesso la paralisi della sezione della Corte dei conti incaricata del controllo. È necessario quindi anzitutto adottare una formula larga. Tale può essere quella che inquadra le mutue coltivatori fra gli enti di interesse puramente locale, assoggettando semmai a controllo solo la relativa federazione nazionale.

L'esempio fatto dimostra, a parere del relatore e della maggioranza della Commissione, a quali inconvenienti potrebbe dar luogo, se non

contenuta opportunamente, una interpretazione estensiva delle norme costituzionali.

Non si è nascosta la Commissione che con il sistema adottato pochi saranno gli Enti che cadranno sotto la legge, gli Enti ai quali si applicherà la norma costituzionale sancita dall'articolo 100. Ma la obiezione non può avere rilevanza al punto da fare adottare altra formula: per gli enti, ai quali non si adatta il controllo che stiamo oggi studiando, potranno essere previste altre formule, altri sistemi, che maggiormente si adattino ai loro compiti ed al loro procedere. In un campo così vario, così necessariamente duttile, come quello delle attività degli enti finanziati dallo Stato o dallo Stato garantiti è veramente impossibile architettare un sistema di controllo che sia per tutti i casi egualmente efficace, e per tutti possibile.

* * *

Nei riguardi delle caratteristiche del controllo la Commissione ha accettato e meglio precisato i concetti della relazione ministeriale nel senso che il controllo della Corte dei conti debba essere esterno, pubblico, indipendente. Perciò controllo effettuabile da una sezione della Corte dei conti su risultanze documentali, su dati che possono anche essere eventualmente acquisiti a seguito di richieste fatte al di fuori di qualunque partecipazione di magistrati della Corte agli organi interni degli Enti; controllo che debba concretarsi in una pronuncia della sezione, con la possibilità di provocare anche una pronuncia plenaria della Corte, e con la conseguenza che la pronuncia stessa possa essere comunicata al Parlamento o possa dar luogo a referti alla Amministrazione o agli organi di vigilanza attiva.

La Commissione non è certa che con questo sistema il controllo potrà mai raggiungere tutti gli effetti che si potrebbero sperare, ma è certa però che con nessun mezzo si può giungere ad una soluzione assolutamente sicura, perchè quando il controllo diventa particolarmente minuto e continuo, impedisce o riduce gravemente l'attività dell'ente controllato e le sicure conseguenze dannose superano allora i vantaggi che possono derivare dalla vigilanza.

D'altra parte non sono da pretermettere le considerazioni fatte dalla stessa Presidenza della Corte nel senso che anche il controllo postumo, specie se assolto con la dovuta prontezza, può avere notevole efficienza e che in ogni caso deve essere previsto che la sezione di controllo della Corte possa chiedere elementi utili alla esplicazione della sua funzione.

* * *

In base a questi princìpi la Commissione è giunta ad una formulazione lievemente modificata del disegno di legge.

All'articolo 1, che serve di premessa alla legge, è rimasta la indicazione dello scopo del controllo previsto dalla Costituzione e dalla legge, scopo concretato nelle parole « al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti, ecc. ». Vi propone la Commissione di togliere le parole « pubblici o privati » dato che mantenendosi la parola « Enti » senza qualificazione ulteriore si intende già che essi possono essere « pubblici » o « privati ».

Nell'articolo 2 destinato alla interpretazione legislativa delle parole del Costituente « a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria » si escludono, secondo le proposte della Commissione il punto *b*) ed il capoverso riguardanti gli enti ai quali lo Stato abbia apportato in linea capitale un contributo al patrimonio, e gli enti ai quali lo Stato abbia concesso garanzia finanziaria. Viene invece precisato ed esteso il concetto di ordinarietà stabilendosi che basti che per più di un biennio, cioè di norma per almeno tre anni, i contributi a favore dell'ente siano stati iscritti nel bilancio dello Stato o di altra pubblica Amministrazione, o di azienda autonoma statale perchè si debba attuare il controllo. Il disegno di legge che chiedeva più di un triennio, cioè di norma almeno quattro anni apparve improntato a senso di troppa larghezza.

Su questi princìpi la Corte dei conti non ha espresso parere perfettamente conforme a quanto la Commissione vi propone.

Si è certamente posta anche la Corte il problema della esclusione in ogni caso delle so-

cietà commerciali al cui patrimonio, in forma normalmente azionaria, lo Stato partecipi magari con poche azioni occasionalmente acquistate, ma ha ritenuto di concludere opinando, sia pure a maggioranza, che debbano essere soggette a controllo perfino le società azionarie e gli enti al patrimonio dei quali lo Stato o altra amministrazione o ente con ordinamento autonomo abbia apportato capitali, beni e servizi quando lo scopo dell'apporto fosse quello della partecipazione alla impresa. La Commissione ha ritenuto di rimanere nella propria idea partendo come si disse anche dalla considerazione che la lettera della Costituzione deve essere interpretata restrittivamente, non estensivamente, e da quella che un controllo finale delle attività di enti del genere di quelli che ricadono in queste norme, implicherebbe fra l'altro l'adozione di una organizzazione contabile amministrativa assolutamente contraria a quella delle società ed enti privati.

Nello stesso articolo 2 sono contenute, e salvo qualche parola sono conservate le norme limitatrici della applicabilità della legge (casi di contribuzione di particolare tenuità, casi di contribuzione concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale, enti di interesse esclusivamente locale, ecc.).

Sempre nell'articolo 2 è previsto poi che se l'ente sottoposto a controllo contribuisca a sua volta ad altro ente, debba darne notizia al Ministro competente ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'eventuale applicazione della legge. Con tale principio si viene giustamente a prevedere la possibilità di controllo esteso a tutti i rami di attività degli enti a catena.

Pressocchè immutati resterebbero gli articoli 3 e 4. L'articolo 3 ha importanza notevole perchè fa dipendere la necessità del controllo non dalla natura in sè dell'Ente ma dall'accertamente dello stato di fatto che, con riferimento a caratteristiche oggettive, sia fatto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro competente.

È indubbio che la formula adottata rappresenta l'affermazione di un principio assai grave, perchè, mentre l'ente interessato potrà impugnare il decreto che lo sottopone alla legge, contro il rifiuto o contro il mancato accordo degli altri Ministri non è concesso nè si concepisce possibile un ricorso in via giurisdizionale da parte del Ministro del tesoro o del Procuratore generale della Corte dei conti.

Altrettanto dicasi per la declaratoria di cessazione dell'applicabilità della legge, declaratoria per la quale è prevista la stessa procedura prescritta per quella di applicabilità delle norme in esame.

A proposito dell'articolo 3 le Sezioni unite della Corte dei conti hanno fatto alcune osservazioni che meritano di essere fatte presenti all'Assemblea anche se la Commissione non ha ritenuto opportuno conformarvisi in sede legislativa.

Domanderebbe la Corte che il decreto del Presidente della Repubblica che accerta l'esistenza delle caratteristiche per l'applicazione della legge debba essere preceduto dal parere della Corte, trattandosi di provvedimento che in qualche modo definisce la competenza della Corte stessa: la Commissione, pur ritenendo che sarà sempre opportuno che tale parere venga richiesto, non ha ravvisato la necessità di imporlo come elemento essenziale anche perchè ha voluto mantenere al decreto del Presidente della Repubblica la caratteristica di atto di Governo soggetto al controllo di legittimità della Corte che potrà, prima della registrazione, fare le proprie osservazioni ed eventualmente rifiuterà la registrazione o la effettuerà con riserva.

In ordine alle norme limitatrici contenute nell'articolo 3 rispetto al campo di applicazione della legge, ritiene la Corte dei conti che possa ravvisarsi addirittura una delega al Presidente della Repubblica nella norma che non precisa il significato della parola « particolare tenuità », in relazione alla natura dell'Ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria « ed altrettanto nel riconoscimento della pura eventualità che vengano sottoposti a controllo gli enti ai quali lo Stato contribuisce in via indiretta, attraverso altri enti di Stato o a partecipazioni statale ». In questo senso, in relazione anche alla norma dell'articolo 100 della Costituzione che rimette ad una legge la determinazione delle forme del controllo, e dei casi in cui questo debba farsi,

la Corte dei conti dubita perfino della legittimità costituzionale dell'articolo 3. Proporrebbe perciò (la Corte) che per legge si stabilissero dei limiti di cifra per la precisazione del concetto di particolare tenuità.

Oppone la Commissione, pur sottomettendosi fin d'ora al giudizio dell'Assemblea, che se nel disegno di legge si propone l'uso delle parole « particolare tenuità » anzichè delle cifre per determinare un concetto, non si vuol così significare che si attribuisca al potere esecutivo una facoltà discrezionale: il giudizio di particolare tenuità dovrà essere oggetto di un atto amministrativo e sarà soggetto al controllo giurisdizionale di legittimità, perchè ne è ben chiaro il concetto, anche se potrà concretarsi in una cifra o in un'altra a seconda della natura, della finalità della struttura patrimoniale di un ente, della attività economica o amministrativa che esso svolge, ecc. Il fissare una cifra determinata male corrisponderebbe alla volontà del legislatore che non può prescindere mai dal fatto che se per un ente 10 milioni all'anno rappresentano nulla, per un altro possono rappresentare moltissimo. Lo stesso riferimento ad una cifra, in un periodo di sistemazione generale monetaria mondiale non ancora del tutto raggiunta, in una legge di importanza costituzionale potrebbe dar luogo, in futuro, a ben diversi e più gravi inconvenienti. Altrettanto dicasi per gli enti a contribuzione indiretta. Dovrà invece per questi, e la Commissione ha provveduto all'uopo con emendamento, essere stabilito che il controllo possa essere effettuato anche se la contribuzione ordinaria avvenga da parte di un ente a partecipazione statale non soggetto, a sua volta, a controllo ai sensi della presente legge per effetto dell'abolizione della lettera *b*) dell'articolo 2.

L'articolo 4 contiene delle norme puramente regolamentari (obbligo di presentazione dei bilanci di esercizio e dei conti consuntivi, delle relazioni degli organi di controllo e delle relazioni accidentali fatte in corso di esercizio da organi di revisione, normale o straordinaria). Non sembra che tale articolo meriti particolari commenti o particolari norme esegetiche.

L'articolo 5 stabilisce che i rappresentanti dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte degli organi di revisione devono fornire alla Corte dei conti, a richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi hanno facoltà di ottenere a norma delle leggi e degli statuti. E l'articolo 6 completa il concetto nel senso che la Corte possa chiedere sempre notizie, informazioni, atti e documenti concernenti (evidentemente a suo giudizio) la gestione finanziaria. Vedrà il Senato se possa essere opportuno portare, conforme a proposta del senatore Sturzo, le facoltà istruttorie della Corte fino al punto da poter disporre o richiedere agli organi di tutela ispezioni vere e proprie presso gli enti onde raccogliere elementi e notizie che possa essere ritenuto necessario acquisire agli effetti del controllo della Corte.

Gli articoli 7 ed 8 stabiliscono l'obbligo della Corte di riferire ai due rami del Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti e quello di formulare rilievi al Ministro del tesoro ed al Ministro competente quando si accertino irregolarità (obbligo della Corte di riferire),

L'articolo 9 stabilisce che debba essere costituita una Sezione speciale della Corte dei conti per il controllo degli enti di cui al presente disegno di legge.

L'articolo 10, primo comma, abroga i decreti 9 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, numero 442, come incompatibili con le norme del disegno di legge in esame e conseguentemente dispone che debbano essere modificate entro breve termine le norme concernenti la composizione degli organi di controllo di quegli enti nei quali sia prevista la partecipazione al controllo interno di magistrati della Corte. Si tratta evidentemente di norme di pura applicazione dei princìpi che non sembra abbiano bisogno di commento; sulle stesse non può nascere discussione.

In conformità infine a quanto è disposto per gli enti di interesse esclusivamente locale col secondo comma dell'articolo 10 è sottratta alla disciplina particolare della legge la Cassa per le operazioni di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

Siccome il primo comma dell'articolo dispone l'abrogazione dei regi decreti 9 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442, rimandando agli organi competenti la modifica dei vari statuti, per coordinamento legislativo sembrò alla Commissione opportuno di portare il secondo comma dell'articolo 10 dopo l'articolo 13 per evidente analogia delle due norme.

L'articolo 11 dispone che « al rendiconto generale dello Stato » (sarà opportuno accogliere l'osservazione in proposito fatta dalla Corte dei conti, sostituendo queste parole a quelle del disegno di legge « al bilancio consuntivo di tutte le Amministrazioni statali ») debba essere allegato l'elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della legge. Ha ritenuto la Commissione di limitare così alla prima parte l'articolo, secondo il parere della Corte, essendo solo questa conforme allo spirito e alla struttura della legge.

Per analoghi motivi, in corrispondenza al parere espresso anche su questo punto dalla Corte dei conti la Commissione propone di sopprimere il testo dell'articolo 12. Nella organizzazione delle funzioni del Ministero delle partecipazioni statali, o in occasione di altra norma che disciplini integralmente l'attività degli enti ai quali lo Stato partecipa o contribuisce, potrà essere opportuno studiare una norma che sia nello spirito del proposto articolo 12, ma indubbiamente non era questa la sede per affrontare il tema di scorcio e senza la dovuta ponderatezza.

L'articolo 13 dispone che debbano considerarsi sottratti al controllo Regioni, Provincie, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed ha aggiunto la Commissione anche gli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito.

* * *

Con ciò, ritiene il relatore (che molto si è giovato dagli elaborati del compianto suo predecessore, e dei pareri della Corte dei conti) di aver adempiuto al suo compito nella stesura di questa sommaria relazione.

La Commissione, nel proporvi l'approvazione del disegno di legge, è cosciente di domandarvi — onorevoli colleghi — più un atto di fiducia in un complesso di norme che dovranno dare, attraverso la pratica, la conferma della loro validità, che un atto di profonda convinzione che così il problema del controllo degli enti ai quali lo Stato contribuisce, trovi una soluzione perfetta e completa.

La struttura dello Stato, come si disse, si articola oggi in modi troppo diversi; accanto all'Amministrazione centrale agiscono enti a funzioni particolari dotati di autonomia maggiore o minore, a struttura che può essere assimilata a quella degli organi statali e che può invece avvicinarsi, e talvolta si confonde con quella delle società di capitali.

Lo Stato e assai più gli enti a struttura particolare che ne completano l'azione entrano poi nelle combinazioni più varie con enti locali e con privati per il raggiungimento degli scopi loro assegnati, danno così vita a situazioni ancora più complesse e l'organizzazione interna in questi casi diventa ancora più variabile da caso a caso.

Problemi di ogni genere sorgono dalla diversità di atteggiamenti e di combinazioni, di personificazioni dell'attività statale, problemi di responsabilità dello Stato e conseguentemente di controllo, problemi di coordinamento delle libertà d'iniziativa e della legalità dell'azione pubblica; problemi derivanti dal principio di autoconservazione che è più forte nelle persone giuridiche che nelle persone fisiche (queste talvolta conoscono l'ideale del sacrificio per una finalità superiore, quelle mai).

In questa situazione dare una legge che valga per tutte le ipotesi sembra davvero pretesa completamente al di fuori della realtà sia pure per la sola materia dei controlli. Quando si pone la affermazione di principio confermando che i controlli devono essere pronti, efficaci, diretti, ma non devono intralciare la vita e l'attività dello Stato e degli Enti che ne completano l'attività, nè devono comunque servire a diluire o anche solo ad attenuare, meno che meno a togliere di mezzo la responsabilità delle persone fisiche sulle quali grava l'onere dell'amministrazione attiva, si fa un'affermazione esatta, ma si è appena posta la base di quel lavoro che consiste nella attuazione del

principio ai casi concreti. Con la legge che vi si propone di approvare un piccolo passo si effettua sul piano della concretizzazione. Non sarà l'ultimo: basterebbe a chi vi riferisce la certezza che con esso si attui un miglioramento nel sistema. Egli non ne ha la certezza, ne ha però la buona speranza.

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

—

Art. 1.

In attuazione dell'articolo 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli Enti pubblici e privati cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un triennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) gli apporti al patrimonio degli enti, in capitali o servizi o beni, da parte di una pubblica Amministrazione o azienda autonoma statale;

c) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

Le concessioni di garanzia finanziaria dello Stato sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle contribuzioni ordinarie.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 sono dichiarati sottoposti alla disciplina della presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

In attuazione dell'articolo 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Identico.

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

Soppresso.

b) *identico.*

Soppresso.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 sono dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati.

Dalla disciplina medesima sono eccettuati gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonchè gli enti ai quali la contribuzione o la garanzia dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

Qualora l'ente sottoposto a disciplina contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge anche all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.

Quando siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal precedente primo comma, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.

Art. 4.

Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre 15 giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

Art. 5.

I rappresentanti delle Amministrazioni della Stato o delle Aziende statali o degli enti pubblici o delle società con partecipazione dello Stato che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione di enti sottoposti alla disciplina della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia

Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonchè gli enti ai quali la contribuzione o la garanzia dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

Qualora un'ente sottoposto al controllo od un ente al patrimonio del quale lo Stato partecipa in misura superore al 50 per cento, contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.

Quando siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal primo comma, del precedente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato o delle Aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione di enti sottoposti alla disciplina della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi hanno facoltà di ottenere, a norma

che essi hanno facoltà di ottenere, a norma delle leggi e degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali o di revisione.

Art. 6.

Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti sottoposti alla disciplina della presente legge ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le loro gestioni finanziarie. Nei confronti delle società alle quali lo Stato contribuisce solo con partecipazioni al capitale, la Corte dei conti può chiedere soltanto informazioni e notizie ed i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del Codice civile.

Art. 7.

Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'articolo 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.

Art. 8.

Ove accerti irregolarità nella gestione finanziaria di un ente, o qualora comunque lo ritenga opportuno, la Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula i suoi rilievi, in qualsiasi momento, al Ministro del tesoro ed al Ministro competente.

Art. 9.

Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale Sezione in seno alla Corte stessa.

delle leggi e degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali o di revisione.

Art. 6.

Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti sottoposti alla disciplina della presente legge ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.	Art. 10.
I regi decreti 9 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442, sono abrogati. Gli organi competenti provvederanno entro sei mesi a modificare le norme concernenti la composizione de, collegi sindacali o di revisione degli enti, escludendone i rappresentanti della Corte dei conti previsti dalle norme abrogate.	*Identico.*
Nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.	*Soppresso.* (*V. secondo comma dell'articolo* 13).
Art. 11.	Art. 11.
Al bilancio consuntivo di tutte le Amministrazioni statali deve essere allegato un elenco completo degli enti pubblici e privati sottoposti alla disciplina della presente legge, cui sono state concesse contribuzioni, sovvenzioni e concessioni demaniali e patrimoniali a qualsiasi titolo.	Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato un elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge.
Art. 12.	Art. 12.
Gli enti sottoposti all'applicazione della presente legge non possono iniziare liti nei confronti dello Stato senza l'autorizzazione del Ministero che esercita la vigilanza, di concerto con il Ministero del tesoro.	*Soppresso.*
Art. 13.	Art. 13.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni, alle provincie, ai comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.	Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Provincie ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito.
	Nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.